

Testo coordinato del Regolamento emanato in data 11 novembre 2004 con D.P.Reg. 0375/Pres. con le modifiche introdotte dal D.P.Reg.

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per l'esercizio dell'attività professionale da parte di prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche fisicamente svantaggiati.

- Art. 1 finalità
- Art. 2 definizioni
- Art. 3 beneficiari e requisiti
- Art. 4 iniziative finanziabili e spese ammissibili
- Art. 5 computo dei termini
- Art. 6 regime d'aiuto
- Art. 7 disposizioni procedurali per la presentazione delle domande
- Art. 8 concessione del contributo
- Art. 9 ammontare del contributo
- Art. 10 disposizioni procedurali per l'erogazione del contributo
- Art. 11 disposizioni per l'erogazione dei contributi in via anticipata
- Art. 12 disposizioni per la presentazione di documentazione
- Art. 13 vincolo destinazione dei beni
- Art. 14 cause di rideterminazione del contributo
- Art. 15 domande inevase
- Art. 16 decadenza e revoca
- Art. 17 ispezioni e controlli
- Art. 18 modulistica
- Art. 19 rinvio
- Art. 20 disposizioni transitorie
- Art. 21 entrata in vigore

art. 1 finalità

1. Il presente Regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004 (Interventi in materia di professioni), le misure, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti atti a consentire l'esercizio di un'attività professionale in forma individuale, associata ovvero societaria a soggetti fisicamente svantaggiati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale citata.

art. 2 definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:
 - per Ufficio competente: il Servizio professioni e interventi settoriali istituito presso la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca.

art. 3 beneficiari e requisiti

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Regolamento i soggetti fisicamente

svantaggiati che esercitano un'attività professionale ordinistica ovvero non ordinistica per la quale è richiesta l'iscrizione ad un'associazione inserita nel registro delle associazioni di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004.

2. Per persone fisicamente svantaggiate si intendono le seguenti categorie di soggetti:

- a) persone affette da minorazioni fisiche che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- b) persone invalide del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%;
- c) persone non vedenti o sordomute.

3. I soggetti fisicamente svantaggiati certificano la disabilità con apposita documentazione.

4. Sono ammesse al beneficio le persone fisicamente svantaggiate che esercitano l'attività professionale in forma individuale e che:

- a) hanno la residenza nella Regione Friuli-Venezia Giulia;
- b) svolgono l'attività professionale per la quale si richiede il finanziamento con studio o sede operativa stabile nel territorio regionale;
- c) svolgono attività esclusivamente libera e professionale e non siano lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato o part-time), titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata da INPS o da altre casse pubbliche o private, collaboratori di impresa familiare, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, titolari di impresa individuale, amministratori di società di persone e di società di capitali;
- d) sono regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile nel caso di prestatori di attività professionali ordinistiche;
- e) sono aderenti a una associazione inserita nel registro di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004 nel caso di prestatori di attività professionali non ordinistiche.

5. Sono ammesse al beneficio le persone fisicamente svantaggiate e residenti nel territorio che svolgono un'attività professionale presso studi associati che:

- a) hanno sede nel territorio regionale ed almeno il 51% degli associati svolga l'attività in Regione;
- b) riuniscono soggetti che svolgono attività esclusivamente libera e professionale e non sono lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato o part-time), titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata da INPS o da altre casse pubbliche o private, collaboratori di impresa familiare, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, titolari di impresa individuale, amministratori di società di persone e di società di capitali;
- c) riuniscono soggetti regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile;
- d) rispettano quanto previsto dalla legge 1815 del 1939 «Disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza».

6. Sono ammesse al beneficio le persone fisicamente svantaggiate e residenti nel territorio che esercitano un'attività professionale ordinistica presso società di professionisti che:

- a) abbiano sede legale ed operativa nel territorio regionale ed almeno il 51% dei soci svolga l'attività in Regione;
- b) riuniscono esclusivamente soggetti regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile;
- c) rispettano quanto previsto dalla normativa di settore in materia di società;
- d) sono regolarmente iscritte nel registro delle imprese.

7. Sono ammesse al beneficio le persone fisicamente svantaggiate e residenti nel territorio che esercitano un'attività professionale non ordinistica presso società di professionisti che:

- a) abbiano sede legale ed operativa nel territorio regionale ed almeno il 51% dei soci svolga l'attività in Regione;
- b) riuniscono esclusivamente soggetti aderenti ad associazioni inserite nel registro di cui all'articolo 4 della legge regionale e che svolgono attività compatibili con l'oggetto sociale;
- c) sono regolarmente iscritte nel registro delle imprese.

8. Sono escluse dal beneficio le società di fatto.

9. I requisiti di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 devono permanere per l'intera durata del periodo contributivo.

art. 4 iniziative finanziabili e spese ammissibili

1. Sono ammesse a finanziamento le iniziative che si sostanziano in interventi atti a consentire l'esercizio di un'attività professionale a soggetti fisicamente svantaggiati in forma individuale, associata ovvero societaria.
2. A tale fine sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa:
 - a) spese per l'acquisto, l'installazione ed il funzionamento di strumenti tecnologicamente avanzati finalizzati a compensare le limitazioni della disabilità ed a favorire l'autonomia nell'esercizio dell'attività professionale;
 - b) spese per l'adeguamento dei locali onde renderli idonei alle esigenze operative del professionista ad eccezione dei locali adibiti ad abitazione;
 - c) spese per l'adeguamento dei mezzi di trasporto;
 - d) spese per l'acquisto di attrezzature, ausili e sostegni connessi all'esercizio dell'attività professionale.
 - d bis) spese di pubblicità a carattere informativo;
 - d ter) spese per l'acquisto e per l'installazione di mezzi tecnologici finalizzati all'impianto ed allo svolgimento dell'attività;
 - d quater) spese per l'acquisto di beni strumentali, arredi, macchine d'ufficio, attrezzature anche informatiche strettamente connesse all'attività esercitata;
 - d quinqes) spese per l'acquisto di testi, abbonamenti a pubblicazioni specializzate e banche dati, nonché per l'acquisto di software necessari allo svolgimento dell'attività e per la realizzazione di un sito web.
3. Non sono riconosciute spese previste a carico di altri soggetti pubblici in base alle disposizioni vigenti sulla disabilità.
4. Le spese ammissibili sono al netto dell'I.V.A., bolli, spese bancarie, d'incasso, di trasporto, di imballaggio e di eventuali altre imposte.

art. 5 computo dei termini

1. Al fine del computo di ogni termine previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 2963 del Codice civile.

art. 6 regime d'aiuto

1. I contributi concessi hanno natura di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006.

art. 7 disposizioni procedurali per la presentazione delle domande

1. Le domande sono presentate all'Ufficio competente, prima dell'avvio del programma di cui all'articolo 4 su un apposito modello, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale.
2. Le domande presentate ai sensi del comma 1 sono corredate dalla seguente documentazione:
 - a) relazione analitica, sottoscritta dall'interessato, relativa alle iniziative per le quali si richiede il finanziamento;
 - b) preventivo analitico delle singole spese che si intende sostenere distinte in base alle tipologie di spesa indicate all'articolo 4, comma 2;
 - c) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
 - d) fotocopia dell'atto di rilascio del numero di partita I.V.A.;
 - e) curriculum vitae del richiedente sottoscritto dal medesimo;
 - f) dichiarazione resa in conformità al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 18 dicembre 2000, riguardante la modalità di esercizio dell'attività professionale, in forma individuale, associata o societaria;
 - g) atto comprovante la costituzione dello studio associato e relativa denominazione come risultante da anagrafe tributaria se il richiedente fa parte di uno studio associato;
 - h) atto comprovante l'iscrizione al registro delle imprese se il richiedente fa parte di una società tra professionisti;

i) documentazione attestante la disabilità.

i bis) dichiarazione in termini sintetici, resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, relativa a qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

art. 8 concessione del contributo

1. L'Ufficio competente verifica, in ordine cronologico di presentazione, la regolarità delle domande, la completezza della documentazione allegata e la sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste dal presente Regolamento.

2. L'istruttoria si conclude entro tre mesi dalla presentazione della domanda di finanziamento.

3. Nel caso di documentazione mancante o incompleta l'Ufficio competente richiede le necessarie integrazioni.

La documentazione integrativa è inviata nel termine di un mese dalla data di ricevimento dell'apposita richiesta, ferma restando la possibilità per l'interessato di richiedere, in via preventiva, una deroga al termine pari ad un mese per ragioni debitamente motivate.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il termine per la conclusione dell'istruttoria si interrompe.

5. Alla conclusione dell'istruttoria l'Ufficio competente comunica all'interessato:

a) la concessione del finanziamento;

b) l'ammissibilità della domanda, ma la sua non finanziabilità;

c) l'inammissibilità della domanda, indicandone le motivazioni.

6. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione del contributo l'Ufficio competente richiede al soggetto che ha presentato la relativa domanda una dichiarazione, resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di contributo e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime de minimis ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti "de minimis" dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi.

art. 9 ammontare del contributo

1. L'ammontare del contributo è pari al 50% delle spese ammissibili nei limiti di cui al comma 2.

2. L'importo minimo del contributo è pari a 2.500,00 euro, quello massimo è pari a 15.000,00 euro.

3. Il contributo non è cumulabile con altri finanziamenti concessi, a qualsiasi titolo, per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

art. 10 disposizioni procedurali per l'erogazione del contributo

1. Il beneficiario è tenuto ad ultimare gli interventi per i quali il contributo è stato concesso entro sei mesi dalla data di concessione.

2. Su motivata preventiva richiesta del beneficiario il termine di cui al comma 1 è prorogato per ulteriori sei mesi.

3. Ai fini dell'erogazione del contributo il beneficiario presenta all'ufficio competente, entro due mesi dalla conclusione del periodo di cui ai commi 1 e 2, una relazione illustrativa sugli interventi realizzati, sottoscritta dall'interessato, corredata dalla relativa documentazione di spesa e da quella attestante la regolarità di lavori eventualmente eseguiti.

4. Non sono riconosciute spese eccedenti il preventivo di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b).

5. La documentazione giustificativa della spesa è presentata in copia non autenticata annullata in originale e corredata da una dichiarazione attestante la rispondenza della documentazione prodotta agli originali.

6. Sono valide, quale documentazione di spesa, ai fini dell'erogazione del contributo, fatture quietanzate per l'intero importo ed ogni altro documento considerato valido ai fini fiscali, aventi una

data compresa tra la data di presentazione della domanda ed i termini indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo.

7. Le spese sostenute possono riguardare solo beni nuovi. A tale scopo sulla documentazione di spesa relativi ai beni nuovi deve essere apposta la dicitura nuovo di fabbrica.

8. L'Ufficio competente si riserva la facoltà di richiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.

9. Nel caso di documentazione mancante o incompleta, l'Ufficio richiede le necessarie integrazioni. La documentazione integrativa è inviata nel termine di un mese dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, ferma restando la possibilità di richiedere, in via preventiva, una deroga al termine pari ad un mese, per ragioni debitamente motivate.

10. L'Ufficio competente, ad avvenuta acquisizione di tutta la documentazione, adotta il provvedimento di erogazione del contributo.

art. 11 disposizioni per l'erogazione dei contributi in via anticipata

1. Il contributo previsto dal presente regolamento può essere erogato in via anticipata previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli eventuali interessi.

2. La misura dell'anticipazione è pari al 70% del contributo concesso.

3. Le fideiussioni devono prevedere, comunque, l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

4. Gli interessati richiedono l'erogazione anticipata del contributo ad avvenuta concessione dello stesso e presentano l'originale della fideiussione bancaria o assicurativa.

art. 12 disposizioni per la presentazione di documentazione

1. Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente regolamento, fa fede la data di arrivo nel caso di consegna a mano e, ove si provveda all'inoltro a mezzo raccomandata, il timbro dell'ufficio postale di spedizione; in quest'ultimo caso la documentazione è ritenuta ammissibile purché pervenga entro 15 giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione. In entrambi i casi il termine che scade in un giorno non lavorativo per gli Uffici è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

art. 13 vincolo destinazione dei beni

1. Il professionista beneficiario dei contributi ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni mobili per la durata di tre anni dalla data dell'acquisto.

2. Il professionista beneficiario invia annualmente, entro il 31 marzo di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto del vincolo di cui al comma 1.

art. 14 cause di rideterminazione del contributo

1. L'Ufficio competente provvede alla rideterminazione del contributo:

a) (abrogato);

b) quando le spese rendicontate risultano inferiori a quelle ammesse a contributo, ferma restando l'osservanza del limite minimo stabilito dall'articolo 9, comma 2 e di quello previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b).

art. 15 domande inevase

1. Le domande di contributo rimaste inevase per insufficiente disponibilità annuale di bilancio, sono accolte con i fondi stanziati nel bilancio successivo.

art. 16 decadenza e revoca

1. L'Ufficio competente provvede all'adozione dei provvedimenti di revoca ovvero di decadenza con conseguente obbligo di restituzione del contributo qualora:

a) gli interventi per i quali il contributo è stato concesso non siano realizzati entro i termini previsti

dall'articolo 10, commi 1 e 2;

- b) gli interventi per i quali il contributo è stato concesso siano stati realizzati in misura inferiore al 70%;
- c) sia stata riscontrata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;
- d) siano venuti meno uno o più dei requisiti previsti dall'articolo 3 del presente Regolamento;
- e) non venga rispettato il vincolo di destinazione dei beni mobili di cui all'articolo 13.

art. 17 ispezioni e controlli

1. In qualsiasi momento l'Ufficio competente dispone ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, in rispetto degli obblighi previsti, nonché la veridicità delle dichiarazioni rese.

art. 18 modulistica

1. L'Ufficio competente predispone tutta la modulistica prevista dal presente Regolamento.

art. 19 rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» e successive modificazioni ed integrazioni.

art. 20 disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, le domande sono presentate al Servizio competente su apposito modello decorsi due mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. I professionisti aderenti alle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche già liberamente costituitesi possono presentare domanda di finanziamento ad avvenuto inserimento nel registro regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 13/2004.

art. 21 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.